



Comune di Lequile

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

REGOLAMENTO

per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, da installarsi nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale

Approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 12 novembre 2009

“Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, da installarsi nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale”

Premessa

La Comunità Europea ha delineato il quadro normativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità con la Direttiva 2001/77/CE approvato in data 27 settembre 2001. Con tale provvedimento normativo, la C.E. ha riconosciuto la priorità, a livello comunitario, della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

Le fonti rinnovabili non fossili sono considerate: eolica, solare, geotermica, moto ondoso, mare motrice, idraulica, biomassa, gas scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

La C.E. si sofferma anche sulle procedure amministrative predisponendo una regolamentazione allo scopo di ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili razionalizzare ed accelerare le procedure dell'opportuno livello amministrativo, garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

Successivamente, lo Stato Italiano, con l'approvazione del D.Lgs n. 387/2003, ha dato attuazione alla citata Direttiva europea.

Ai fini di quanto indicato nell'art. 12 del predetto D.Lgs n. 387/2003, l'esercizio unitario della procedura, la responsabilità del procedimento unico di istruttoria, ogni adempimento procedurale e l'adozione del provvedimento finale di autorizzazioni relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stesse connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti è stata individuata come struttura, il Settore Industria ed Energia, Ufficio Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico – Innovazione Tecnologica Regionale.

La Regione Puglia con deliberazione n. 35/2007 avente per oggetto “Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio” all'Allegato “A” definisce le “Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio”.

L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i..

La Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) in modifica del D.lgs. n. 387/2003 ha stabilito che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 2 c. 1 del D.lgs. n. 387/2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla Tabella A di cui all'art. 2 c. 158 lett. g, della Legge n. 244/2007, e fino ad 1 MWe, fatte salve le norme di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza, per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, sono soggetti all'applicazione della DIA fino alle soglie di potenza di 20 Kw per Energia Solare fotovoltaica. Nelle stessa Legge viene espressamente prevista la possibilità di incrementare tale soglia e di valutare caratteristiche specifiche di siti di installazione per cui prevedere l'applicazione della DIA con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente d'intesa con la Conferenza Unificata;

La Regione Puglia, con la L.R. n. 31/2008 recante “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti in materia ambientale”:

- regola la disciplina della Denuncia di Inizio Attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/01 (già introdotta dalla L.R. n. 1/08 art.27 - Applicazione della disciplina di Denuncia Inizio Attività per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili);
- introduce dei criteri territoriali per la localizzazione degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica lasciando ai Comuni la possibilità di individuare parti del territorio soggette a zone agricole dai vigenti strumenti urbanistici che si qualificano come di particolare pregio ovvero nei quali sono da inibirsi interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola;
- modifica il limite di cui al punto precedente, stabilendo che, per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'art. 2, c. 1, del D.Lgs. 387/2003, con potenze elettriche nominali superiori a quelle previste alla tabella A di cui all'art. 2, c. 158, lett. g), della

Legge n. 244/2007, e fino a 1 MWe, fatte salve le norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/01, nei seguenti casi:

- a. impianti fotovoltaici posti su edifici, esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi;
- b. impianti fotovoltaici in zona agricola, a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo. Gli impianti collocati a terra in un'area agricola costituita da terreni appartenenti a unico proprietario, ovvero costituita da più lotti derivanti dal frazionamento di un'area di maggiore estensione, effettuato nel biennio precedente alla domanda, ai fini del calcolo della potenza elettrica massima per ricorrere alla procedura di DIA, sono considerati come un unico impianto.

La Regione Puglia, inoltre, ha emanato la L.R. 25/2008 "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt", specificando quali opere sono soggette alla sola Denuncia di Inizio dei Lavori (DIL).

Il PEAR Puglia, adottato con D.G.R. n. 827/2007, auspica a livello locale la definizione di opportuni regolamenti per l'applicazione del solare fotovoltaico e specifica che, per quanto riguarda gli impianti di maggiore dimensione, si dovranno privilegiare quelli progettati utilizzando spazi non altrimenti utilizzabili quali coperture di aziende, capannoni industriali ed agricoli, impianti sportivi, discariche chiuse. etc.;

Articolo 1 Finalità ed oggetto del regolamento

La finalità del presente Regolamento è regolamentare l'installazione e la gestione sul territorio comunale di impianti fotovoltaici nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, in modo da coniugare e soddisfare le esigenze derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali di "promozione dell'energia elettrica prodotte da fonti energetiche alternative rinnovabili nel mercato dell'elettricità" (art. 1 c.1.b del D.lgs. 387/03) e "nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico" (art. 12 c.3 del D.lgs. 387/03, integrate dalla D.G.R. Puglia n. 35/07, L.R. Puglia n.31/08) nonché delle norme vigenti in materia faunistica.

Articolo 2 Ambito di Applicazione e Limitazioni

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti fotovoltaici realizzabili su zone tipizzate come "E Agricole") con potenza nominale sino a 1 MW ed oltre ad eccezione:

1. delle aree previste dall'art. 2 della L.R. n. 31/08;
2. fascia territoriale di rispetto dal perimetro urbano di mt. 1000 (mille) calcolata dal perimetro delimitante lo strumento urbanistico vigente e dello stato dei luoghi.
3. Zone con segnalazione architettonica/archeologica e zone con vincolo architettonico/archeologico così come censiti dalla disciplina del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Per tali aree si dovrà considerare esclusivamente l'area di pertinenza escludendo pertanto i corridoi di salvaguardia annessi dove sarà possibile la installazione degli impianti fotovoltaici fatto salvo l'applicazione delle procedure relative al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica.
4. Zone tipizzate aventi un distinguibile valore agricolo come colture agrarie e arboree pluriennali o di pregio, quali uliveti, boschi, frutteti, agrumeti, vigneti, serre e seminativi di 1° e 2° classe.

Nelle more di una eventuale pianificazione energetica comunale integrata con lo strumento urbanistico vigente o della acquisizione di uno studio più approfondito degli eventuali impatti ambientali, paesaggistici e socio economici, che il proliferare di tali tipi di impianti potrebbe avere sul territorio di Lequile, è fissato un limite pari all'1,5% della Superficie Territoriale Comunale, pari ad un massimo di 54,4 ha (1,5% di 3630 ha) da destinare alla realizzazione di tali impianti, sia se realizzati con Autorizzazione Unica, che realizzati con DIA. A tal fine presso l'Ufficio Tecnico Comunale sarà tenuto apposito elenco dei progetti autorizzati e delle relative superfici dove sono riportati i dati di inizio e fine lavori, i dati tecnici identificativi dell'impianto, i riferimenti del gestore e le altre eventuali annotazioni ritenute necessarie.

Ai fini del calcolo di tale superficie si deve tenere conto della "Superficie radiante" di cui all'art. 3. Una volta raggiunto il suddetto limite non saranno più accolte richieste di ulteriori impianti, a meno di nuove disponibilità di superfici derivanti da scadenza dei permessi e delle autorizzazioni rilasciate o/e rinunzie espressamente manifestate dai proponenti.

Al fine della tutela della vocazione agricola dei suoli oggetto degli interventi proposti, il soggetto proponente si impegna a non utilizzare diserbanti sugli stessi suoli ed a non rimuovere il terreno vegetale, garantendo pertanto che per il rendimento dell'impianto si provveda alla sola falciatura delle aree interessate; inoltre la stesura dei cavidotti dovrà avvenire in maniera interrata (salvo deroghe per motivate ragioni tecniche) e di

tanto dovrà essere consegnata all' U.T.C. adeguata rappresentazione grafica con il tracciato dei cavidotti stessi. Inoltre nella fase istruttoria del progetto l'A.C., a mezzo di U.T.C. o in Conferenza di Servizi provvederà ad indicare le misure di mitigazione di impatto che verranno ritenute più opportune in funzione della ubicazione dell'impianto e delle caratteristiche del sito.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. Impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica;
- b. Superficie radiante: l'area complessiva dei moduli fotovoltaici;
- c. Superficie dell'impianto: la sommatoria delle aree occupate dai moduli fotovoltaici, dalle superfici di terreno comprese tra le stringhe, dai cavi e cavidotti, dalle cabine di campo e dalla cabina di consegna alla RTN, dalla viabilità interna;
- d. Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, strade di servizio, ecc.
- e. Singolo impianto: ai fini dell'applicabilità della procedura semplificata di cui all'art. 3 della L.R. Puglia n. 31 del 21/10/2008 vale quanto stabilito dall'art. 4 comma 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 per l'accesso alle tariffe incentivanti: "...gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto fotovoltaico dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici" e pertanto munito di codice di Connessione autonomo fornito dal Gestore.

Articolo 4 Categorie di impianti

Ai fini del presente Regolamento vengono considerate le seguenti categorie di impianti che, sulla base della potenza installata, realizzano insediamenti più o meno impattanti dal punto di vista ambientale:

- a. Impianti destinati all'utilizzo per auto consumo non superiore a 20 kW; tali impianti non necessitano della stipula di convenzione ma vengono sottoposti al pagamento di diritti di segreteria rispondenti ai criteri esposti nell'art 7;
- b. Impianti aventi potenza installata superiore a 20 kW ed inferiore a 1 MWp destinati alla vendita sul posto dell'energia prodotta; tali impianti necessitano della stipula di convenzione di cui all'art. 10;
- c. Impianti aventi potenza installata superiore a 1 MWp destinati alla vendita sul posto dell'energia prodotta; tali impianti necessitano della stipula di convenzione di cui all'art. 10.
Per la realizzazione di questi impianti è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione unica, così come previsto dalla D.G.R. 35.2007.

Articolo 5 Disposizioni ed Interventi di mitigazione ambientale

La installazione degli impianti fotovoltaici, dove consentita, deve attenersi alle seguenti disposizioni:

1. distanza minima dai fabbricati mt. 10,00 e dai confini mt. 5,00;
2. l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante. La superficie non occupata dall'impianto deve essere destinata esclusivamente a uso agricolo ovvero oggetto di piantumazione di cespugli ed essenze arboree tipiche della macchia mediterranea e/o seminativo adatte a mitigare l'impatto visivo rispetto al paesaggio agrario circostante
3. rispetto della naturale pendenza dei terreni e dell'assetto idrogeologico dei suoli;
4. rispetto delle distanze dalla viabilità previste dal Codice della Strada e dalle infrastrutture pubbliche secondo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di presentazione della D.I.A.
5. i muri di recinzione di nuova costruzione a protezione dell'impianto e/o a confine con altra proprietà, qualora previsti in progetto, devono essere realizzati, preferibilmente, in pietrame informale a secco del tipo tradizionale salentino, così come la ricostruzione e/o il consolidamento di muri dello stesso tipo già esistenti. Qualora si utilizzi una rete di recinzione metallica non deve superare l'altezza massima di mt. 2,50 e deve essere oggetto di interventi di mitigazione con piantumazione di siepi e cespugli con essenze arboree tipiche della macchia mediterranea.
6. la viabilità interna all'area asservita all'impianto dovrà essere realizzata esclusivamente con l'utilizzo di materiale inerte naturale (del tipo misto cava e/o tout venant) amalgamato, eventualmente, con altro materiale naturale. E' assolutamente vietato l'utilizzo di conglomerato bituminoso, cementizio o di altri materiali che possano alterare lo stato dei luoghi.
7. provvedere, in fase di costruzione dell'impianto, al recupero di aree degradate e/o al recupero e consolidamento di costruzioni tipiche salentine eventualmente presenti nell'area asservita all'intervento.
8. la distanza del nuovo impianto da altro impianto precedentemente autorizzato deve essere di almeno mt. 200 fatta salva la possibilità per il proponente di far ricorso alla procedura di Autorizzazione Unica di cui all'art. 4 punto c. o alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 16 della L.R. 11/01 per impianti di cui all'art. 4 punto b.

Articolo 6 Documentazione progettuale e iter autorizzativo

1. Per gli impianti di potenza inferiore a 1 Mw, l'istanza è soggetta alla procedura di cui agli Artt. 22 e 23 del DPR n. 380/2001. L'Ufficio Tecnico Comunale effettua una verifica istruttoria delle istanze presentate attraverso l'istituto previsto dal DPR n. 380/2001 ai fini della verifica dei requisiti di sussistenza delle condizioni di applicabilità della DIA stessa ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettere a) e b) della L.R. n. 31/08 e ai fini del rilascio del Permesso di Costruire.

2. Per gli impianti di potenza superiore a 1 Mw l'istanza è soggetta a presentazione di domanda di Autorizzazione Unica da parte della Regione Puglia ai sensi della D.G.R. n. 35/2007 e dell'Art. 4 della L.R. n. 31/2008.

Le istanze devono corredate con la seguente documentazione:

- a. Descrizione, attraverso estratti cartografici e rappresentazione fotografica, dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell'area di intervento: configurazioni e caratteri geomorfologici;
- b. Elaborati di progetto, per scala di rappresentazione, che devono rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico e comprendono:
 - inquadramento dell'area e dell'intervento: planimetria generale quotata su base topografica carta tecnica – o ortofoto, nelle scale 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 o di maggiore dettaglio e di rapporto di scala inferiore, secondo le tipologie di opere, in relazione alla dimensione delle opere, raffrontabile o coincidente – con la cartografica descrittiva dello stato di fatto, con l'individuazione dell'area dell'intervento e descrizione delle opere da eseguire (tipologia, destinazione, dimensionamento);
 - planimetria dell'intera area in scala 1:200, 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione, estesa anche all'intorno, con rappresentazione delle strutture edilizie esistenti, delle opere previste e della sistemazione interna dell'area di intervento con l'indicazione dei materiali e delle essenze arboree utilizzati;
 - simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione dell'impianto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, dovranno essere indicate le opere di mitigazione sia visive che ambientali previste;
 - Dettagliata relazione a firma del progettista dell'intervento che descriva attraverso estratti cartografici e rappresentazione fotografica, dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell'area di intervento: configurazioni e caratteri geomorfologici
 - Dichiarazione resa dal progettista dell'intervento ai sensi del DPR n. 445/2000, che asseveri la conformità delle opere da realizzare allo strumento urbanistico ed al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
 - Dichiarazione resa dal progettista dell'intervento ai sensi del DPR n. 445/2000, di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali, urbanistici, del patrimonio storico-artistico, della salute, della pubblica incolumità, idrogeologici, della navigazione aerea ovvero atti di assenso, nulla osta, permessi o pareri comunque denominati degli Enti preposti;
 - nulla osta alla connessione da parte del gestore e quindi documentazione rilasciata dalla società di energia elettrica interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da allacciare alla rete elettrica con relative modalità di collegamento. Ogni singolo impianto fotovoltaico dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici e pertanto munito di codice di connessione autonomo fornito dal gestore della rete elettrica.
 - Dichiarazione da parte del proponente di assenso alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra il Comune di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Articolo 7 Diritti tecnici di segreteria

Il soggetto proponente dovrà versare all'atto della richiesta di DIA, DIL o autorizzazione unica in favore del Comune, a titolo di "Diritti tecnici di segreteria" in base alle seguenti categorie:

- a. Impianti destinati all'utilizzo per auto consumo: € 50,00 (Euro cinquanta);
- b. aventi potenza installata inferiore a 1 MWp (destinati alla vendita): € 2.000,00 (Euro duemila);
- c. aventi potenza installata superiore a 1 MWp (destinati alla vendita): € 8.000 (Euro ottomila);

Articolo 8 Misure di compensazione e contributo di valorizzazione

Per quanto riguarda la valutazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per i quali è necessaria l'autorizzazione unica tra gli altri criteri generali la D.G.R. Puglia n. 35 del 29/01/2007 prevede al punto 2.1 lett A10 un concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree interessate compreso il contributo allo sviluppo e all'adeguamento della

forestazione ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali in zone classificate agricole. Pertanto, il soggetto proponente, per gli impianti per i quali è necessaria la stipula di convenzione, si impegnerà a versare un contributo per le misure di compensazione e valorizzazione ambientale pari a Euro 5 (cinque)/Kw annuo secondo le modalità stabilite in convenzione.

Articolo 9 Destinazione delle misure di compensazione e dei diritti tecnici di segreteria

La destinazione del contributo per le “misure di compensazione” è vincolata alla realizzazione da parte del Comune alle seguenti categorie di interventi:

- spese per realizzazione e manutenzione strade e pubblica illuminazione in zone rurali;
- realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali e verde pubblico in generale;
- realizzazione e sistemazione di piste ciclabili e/o impianti sportivi;
- realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc...) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;
- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.);
- spese per la tenuta e l'aggiornamento dell'apposito albo con l'elenco dei progetti autorizzati e delle relative superfici.
- ogni altra destinazione ritenuta di interesse pubblico riferita alla conoscenza delle fonti di energia alternativa e alla tutela dell'ambiente.

Articolo 10 Sottoscrizione della convenzione

a. Con riferimento all'art. 4 del presente regolamento, i proponenti sono obbligati alla sottoscrizione della convenzione con questa A.C., nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, e le modalità di gestione.

b. Unitamente alla presentazione della documentazione relativa alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, i proponenti, dovranno allegare atto di impegno alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma.

c. Per la realizzazione di “singoli impianti” di potenza fino ad 1 MWp, per i quali la legislazione regionale prevede il ricorso alla DIA, il presente regolamento costituendo atto di indirizzo del Consiglio Comunale decreta sin da ora parere favorevole, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.

d. Per la realizzazione di “impianti” di potenza superiore a 1 MWp, per i quali la legislazione regionale prevede il ricorso all'Autorizzazione Unica, il presente regolamento costituendo atto di indirizzo del Consiglio Comunale decreta sin da ora parere favorevole, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.

e. Con la sottoscrizione della convenzione i proponenti si obbligano a denunciare l'impianto fotovoltaico presso l'Agenzia del territorio di Lecce nella categoria “D/1- OPIFICI “, che dovrà avvenire entro e non oltre la comunicazione di ultimazione dei lavori o del collaudo finale.

f. I terreni su cui dovranno realizzarsi gli impianti dovranno risultare affrancati da ogni tipo di gravame (livello o uso civico) a favore del Comune di Lequile.

Articolo 11 Disposizioni finali

Si approva l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con i proponenti secondo quanto riportato nel presente Regolamento entro la data di effettivo inizio dei lavori. Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle norme nazionali, regionali, comunali o/e degli enti interessati .

Articolo 12 Norme transitorie

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, dall'articolo 4, comma 6 e 7, e dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale della Puglia n. 31/2008, il presente regolamento si applica a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del D.lgs. 387/2003, ovvero non sia validamente trascorso il termine di trenta giorni dalla formale presentazione di dichiarazione di inizio attività, depositata a norma degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.



Comune di Lequile

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

CONVENZIONE

per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, da installarsi nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale

Allegato al Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 12 novembre 2009

Schema di convenzione per la realizzazione e gestione impianti fotovoltaici , da installarsi nelle zone tipizzate agricole del territorio comunale di Lequile

Nell'anno _____, addì ___ del mese di _____ nella sede comunale davanti a me dott. _____, Segretario Comunale del Comune di Lequile, sono personalmente

presenti:

l'arch. _____, nato a _____ (___) il _____
C.F.: _____, Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Lequile (in seguito il "Comune"), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lequile;

e

Il Sig. _____, nella sua qualità di _____ della Società _____ (in seguito "Società"), con sede in _____, via _____, p. I.V.A. _____, ed ivi residente per le proprie funzioni; in quanto a ciò autorizzato dalle funzioni medesime della carica;

I componenti, della cui identità personale io sottoscritto Segretario Comunale sono certo, dichiarano, con il mio consenso di rinunciare all'assistenza di testimoni.

Premesso che:

- La legislazione Nazionale ed in particolare modo la Legge 10 del 09.01.1991 e il D.lgs. 387/03 in attuazione alla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE, incentivano lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

- lo Stato incentiva la produzione di energia fotovoltaica con risorse economiche di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n° 387";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2007, n° 35 "Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n°387 e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio", regola le funzioni amministrative degli enti locali al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di Pubblico Interesse e di Pubblica Utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini della applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche; la produzione di energia fotovoltaica non richiede alcun tipo di combustibile, ma sfrutta l'energia del sole. E' quindi un processo che non provoca emissioni dannose per l'uomo e per l'ambiente;
- l'impianto Fotovoltaico non dovrà arrecare alcun problema alla flora ed alla fauna locale;
- la Regione Puglia con il citato Regolamento n. 35/2007 ha previsto che non necessitano di Autorizzazione Unica e quindi sono soggetti alla sola Dichiarazione di Inizio Attività gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KW e fino ad 1 MW realizzati sia in zone classificate industriali e sia in zone classificate agricole, dovendosi tener conto nell'ubicazione di quanto specificato nell'art. 12 comma 7 del D.lgs 387/2003;
- la stessa Regione Puglia con la L.R. 1 del 19/02/2008 all'art. 27 "Applicazione della disciplina di Denuncia Inizio Attività per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" ha confermato che per gli impianti di cui all'art. 2 comma 1, del D.lgs. 387/2003, con potenza elettrica nominale fino ad 1 Mw del "singolo impianto" da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), di cui agli artt. 22 e 23 del DPR 380/01 sia se collocati in zone classificate industriali che in zone classificate agricole;
- la richiamata DGR 35/2007 ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica prevede l'acquisizione, da parte della Società, di apposito atto di indirizzo o Delibera del Consiglio Comunale, di accoglimento delle proposte per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- ai sensi dei Parr. 2.3.5 e 2.3.6 del Regolamento di cui alla DGR 35/2007 nel caso di esito favorevole della Conferenza dei Servizi, la Società sottoscrive un Atto di Impegno con il Responsabile del Procedimento della Regione Puglia e con il Comune interessato territorialmente, nonché apposita convenzione con lo stesso Comune, previa sottoscrizione di una polizza fidejussoria in favore della Regione Puglia a garanzia della realizzazione degli

impianti e di una ulteriore polizza fidejussoria a favore del Comune interessato a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ed a garanzia del pagamento del ristoro ambientale a seguito di dismissione degli impianti;

- con delibera del Consiglio Comunale n° _____ del _____ il Comune di Lequile ha adottato apposito Regolamento per la realizzazione di impianti fotovoltaici;
- nell'ambito del territorio del Comune di Lequile è stata individuata l'area per l'insediamento del parco Fotovoltaico in questione con progetto a firma di
- tale insediamento produttivo sarà costituito da pannelli fotovoltaici fissi e/o ad inseguimento per una potenza nominale complessiva di _____ MWe ed una superficie di ha _____;
- le aree di cui sopra, in località " _____ " come meglio riportate nei grafici allegati alla presente convenzione (allegato _____) risultano essere composte da terreni di proprietà privata, il cui titolo a favore della Società è regolato da opportuna scrittura privata con i legittimi proprietari già sottoscritta (allegato _____), fatti salvi i necessari diritti di servitù, passaggio e cavidotto che dovessero essere necessari su altri terreni;
- avendo la Società rappresentato all'Amministrazione Comunale che la realizzazione del citato impianto fotovoltaico comporta investimenti significativi e che pertanto potrebbe essere necessario trasferire in capo a terzi finanziatori e/o altri soggetti la posizione contrattuale, è opportuno prevedere nel testo della convenzione una clausola che contempli la possibilità di siffatto trasferimento; fermo restando che il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso. A garanzia di tutto quanto previsto nella presente convenzione il Comune dovrà intervenire nella suddetta cessione e l'atto preliminare di cessione e/o di modifica della compagine sociale del titolare della convenzione, che dovrà contenere i medesimi impegni verso il Comune, dovrà essere trasmesso al Comune e ratificato, entro trenta giorni dalla ricezione, pena il decadimento della convenzione stessa;
- la Società si impegna a produrre "Certificato antimafia" e nel caso che l'impianto venga ceduto ad altro soggetto, tale certificato sarà prodotto anche dal subentrante;
- la Società si impegna a costituire le polizze fidejussorie necessarie ai sensi della D.G.R. n. 35/2007 e ss.mm.ii.

Vista:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ con la quale si è stabilito di procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione in conformità allo schema allegato alla stessa delibera (destinati alla vendita dell'energia prodotta).

Tutto ciò premesso e considerato tra il Comune e la Società si conviene quanto segue:

ART.1 Premesse

Le premesse si intendono parte integrante della presente convenzione.

ART.2 Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti, gli impegni e le obbligazioni tra il Comune di Lequile e la Società _____, come meglio specificata in premessa, relativamente alla realizzazione ed esercizio, gestione e manutenzione di un impianto Fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza nominale di _____ MW per una superficie di ha _____ e delle relative opere accessorie e di collegamento, sull'area individuata nella planimetria allegata sotto la lettera " _____".

Per le aree soggette ad eventuali vincoli, ogni intervento dovrà essere corredato del relativo Nulla osta a cura dell'Ente preposto al rispetto dello stesso. La realizzazione e successiva gestione dell'impianto resta vincolata, senza possibilità di rivalsa da parte della Società, alla positiva valutazione del progetto da parte di tutti gli Enti competenti.

ART.3 Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni _____ (_____) rinnovabili su richiesta della Società, e solo a seguito di specifico atto amministrativo del Comune, a partire dalla data di ottenimento dell'Autorizzazione Unica Regionale o di efficacia della DIA/Permesso di costruire nel caso di impianti con procedura semplificata.

ART. 4 Corrispettivo

Al fine di perseguire l'obiettivo della "eco-sostenibilità" degli interventi, per la realizzazione degli impianti di cui sopra sul territorio comunale, la Società verserà un "Contributo di Compensazione" entro la fine dell'anno solare.

Tale contributo è stato riconosciuto congruo dalle parti, sia relativamente al contenuto economico, sia al pubblico interesse dell'iniziativa.

E' espressamente escluso da quanto sopra e va corrisposto, se dovuto, il contributo per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi al rilascio di DIA/Permesso di Costruire.

ART. 5 Fidejussioni:

La Società dovrà produrre, prima della data prevista per la firma della convenzione, una polizza fidejussoria a favore del Comune nella misura prevista dalle norme regionali da aggiornare ogni 8 anni con rivalutazione annua del 1,5%, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, a seguito della rimozione e smantellamento a norma a fine utilizzo dell'impianto in oggetto per un importo pari a euro 50,00 (cinquanta) per ciascun kW di potenza elettrica complessivamente autorizzata.

ART. 6 Tempi di esecuzione

La Società deve ultimare i lavori entro i termini previsti dai riferimenti normativi per ciascun tipo di autorizzazione .

ART.7 Obbligazioni del Proponente

a. Il Comune rimarrà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, all'esercizio, alla gestione e alla manutenzione dell'impianto Fotovoltaico di cui in premessa, nonché all'uso di quanto costituisce oggetto della presente convenzione.

b. Tutti gli spazi non direttamente interessati dalla presenza di manufatti ed opere afferenti la realizzazione, l'esercizio, la gestione e la manutenzione dell'impianto Fotovoltaico e relative opere accessorie e di collegamento, rimarranno nella piena disponibilità del Comune e dei singoli proprietari privati per le attività attualmente in essere.

c. La società o/e il titolare del diritto di superficie dell'area su cui sarà realizzato l'impianto, si farà carico di tutti gli oneri fiscali che ricadono sul concedente/proprietario, in materia di imposizione diretta, indiretta che imposizione locale (Comune, Provincia, Regione) derivanti dal canone di locazione da questi percepito.

d. I terreni su cui dovrà realizzarsi l'impianto risulta libero e affrancato da ogni tipo di gravame (livello o uso civico) a favore del Comune di Lequile.

e. La Società si obbliga a denunciare l'impianto fotovoltaico presso l'Agenzia del territorio di Lecce nella categoria "D/1- OPIFICI ", che dovrà avvenire entro e non oltre la comunicazione di ultimazione dei lavori o del collaudo finale.

f. Sebbene il progetto è considerato di Pubblico Interesse e di Pubblica Utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini della applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche, la società rinuncia alla espropriazione dei terreni sui quali allocare i pannelli fotovoltaici.

g. Nella fase di conduzione dell'impianto la Società deve impegnarsi a:

1. rendere disponibile l'impianto a visite periodiche da parte di un responsabile del Comune; scopo della visita è quello di accertare lo stato dei luoghi e dell'impianto nel suo complesso e segnalare agli Enti competenti, ogni pratica o anomalia connessa con la conduzione dell'impianto ritenuta potenzialmente dannosa per gli individui e per l'ambiente;
2. inviare al Comune interessato ed alla Regione (Settore Industria ed industria Energetica e Settore Ecologia), con cadenza annuale, una documentazione attestante:
 - la produzione annua netta di energia elettrica immessa in rete;
 - la durata di fermi prolungati dell'intero impianto;
 - la descrizione di eventuali attività di manutenzione straordinaria e o di lavori di varia natura eseguiti nell'area dell'impianto;
 - la eventuale variazione della composizione societaria;
 - il numero di unità lavorative impiegate a tempo pieno per la conduzione dell'impianto;
 - l'eventuale cessazione o variazione di requisiti e/o prerogative posseduti dalla società esercente dell'impianto nell'ambito della legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico e delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas (AEEG) in materia di incentivi agli impianti alimentati a FER.

ART. 8 Imprenditoria e manodopera locale

La Società utilizzerà durante la costruzione dell'impianto e durante la successiva gestione del medesimo, preferibilmente mano d'opera locale per quanto compatibile con le attività e le mansioni da svolgere.

Particolarmente la Società si impegna, nella fase di gestione successiva alla messa in servizio degli impianti, ad impiegare qualificata manodopera locale per la detta gestione tecnica degli impianti dopo un opportuno e congruo periodo di formazione, svolto a spese della Società stessa.

ART. 9 Promozione dell'iniziativa

La Società si impegna a collaborare con il Comune per promuovere e divulgare l'iniziativa, fatte salve le dovute esigenze di sicurezza, e compatibilmente con le urgenze tecniche dell'impianto, e ad aprire la fruizione dell'impianto alle Scuole o Enti interessati, che potranno prendere visione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di particolare valenza ambientale.

ART. 10 Efficacia della convenzione

La presente convenzione deve ritenersi efficace dal momento della sua sottoscrizione.

ART. 11 Revoca della convenzione

Il Comune si riserva la facoltà di revocare la convenzione alla Società, anche prima del termine stabilito, qualora l'area venga usata, dalla stessa società, per destinazione diversa da quella convenuta, ovvero nei casi, anche alternativamente tra loro, di mancato rispetto di quanto convenuto e del regolamento comunale.

ART. 12 Risoluzione

La presente convenzione si intende risolta di diritto qualora scaduti i termini stabiliti all'art. 6 per singole fasi, gli studi, i progetti e le opere relative alla realizzazione dell'impianto non siano ancora stati eseguiti.

La presente Convenzione si intenderà altresì automaticamente risolta nell'ipotesi di dichiarazione sfavorevole della Società, in ordine alla fattibilità dell'impianto, contenuta in apposita relazione tecnico-economica.

La Società avrà inoltre facoltà di recedere dalla presente Convenzione, nelle seguenti ipotesi:

- a. . mancato rilascio o espresso diniego delle prescritte autorizzazioni, da parte degli Enti preposti, decorsi almeno 18 (diciotto) mesi dalla presentazione della relativa domanda;
- b. . mancata risposta o espresso diniego alla richiesta di allacciamento alla Rete Elettrica Nazionale, da parte del Gestore o del Distributore locale, decorsi almeno dodici mesi dalla presentazione della relativa domanda.
- c. . impedimenti, di qualsiasi natura, alla realizzazione, anche parziale, per cause non imputabili al Comune, dell'impianto fotovoltaico così come prefigurato in premessa e nell'allegata planimetria;
- d. . impedimenti, di qualsiasi natura, all'esercizio dell'impianto. La Convenzione si considererà risolta con il pervenire al Concedente della comunicazione del Concessionario.

ART.13 Cessione della Convenzione da parte del Concessionario

Poiché la realizzazione del citato impianto comporta investimenti significativi e che pertanto potrebbe essere necessario trasferire in capo a terzi finanziatori e/o altri soggetti la posizione contrattuale relativa alla convenzione è contemplata la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad Esso dovuti in forza della convenzione e che il Terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso. A garanzia di tutto quanto previsto nella presente convenzione il Comune dovrà intervenire nella suddetta cessione e l'atto preliminare di cessione e/o di modifica della compagine sociale del titolare della convenzione, che dovrà contenere i medesimi impegni verso il Comune, dovrà essere trasmesso al Comune e ratificato, entro trenta giorni dalla ricezione, dalla Giunta Comunale, pena il decadimento della convenzione stessa.

ART. 14 Cessazione delle attività e riconsegna dell'area

Alla cessazione dell'attività dell'impianto La Società dovrà:

- a. . comunicare al Comune e alla Regione la data di definitiva cessazione delle attività;
- b. . inoltrare alla Regione – Assessorato allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica, Settore Industria ed Energia, Ufficio Industria Energetica – e Assessorato all'Ecologia, Settore Ecologia – e al Comune, non oltre un anno solare dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione;
- c. . ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto, rimuovendo tutte le attrezzature, le opere superficiali, quelle provvisorie e sgomberando le eventuali macerie, da conferire in discarica autorizzata allo smaltimento degli stessi, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza dall'area interessata dall'impianto, con la successiva consegna della relativa certificazione di avvenuto conferimento del materiale suddetto. A riguardo, gli uffici competenti del Comune interessato dall'intervento sono tenuti ad accertare che la completa dismissione dell'impianto avvenga nei due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo.

Solo a seguito di tali adempimenti il Comune rilascerà quietanza per lo svincolo delle polizze fidejussorie. In caso di inadempienza da parte della Società, tali adempimenti saranno realizzati a cura del Comune, mediante l'utilizzo delle polizze fidejussorie all'uopo contratte dalla Società.

Analoga procedura sarà recepita in caso di richiesta di manutenzione e sostituzione di pannelli.

ART. 15 Garanzie

La Società, fatte salve cause sopravvenute non dipendenti dalla sua volontà e previa stipula di convenzione con il soggetto gestore della rete elettrica per il ritiro dell'energia prodotta, si impegna a realizzare l'impianto nei termini previsti dalla normativa vigente. La Società rinuncia fin da ora ad ogni eventuale azione risarcitoria nei confronti del Comune di Lequile in caso di mancato rilascio o revoca o annullamento degli atti concessori a seguito di impedimenti da parte di altri Enti.

ART. 16 Definizioni delle controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione e alla interpretazione della presente convenzione in ogni sua clausola, dovranno essere oggetto di preventiva e bonaria composizione tra le parti.

ART. 17 Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto, saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato, restando però esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone ed alle cose che potessero derivare dalla destinazione dell'area oggetto della presente convenzione.

ART. 18 Spese ed oneri

La presente Convenzione è redatta in carta libera per gli usi consentiti dalla legge ed ha efficacia con la firma autenticata del Concedente e del Concessionario.

Tutte le spese relative alla presente convenzione, compresi i diritti di segreteria, sono a carico del Concessionario.

La presente convenzione è costituita da n. 10 pagine, che le parti sottoscrivendole le ritengono conformi a quanto tra loro pattuito.

Lequile, li _____

Il Concessionario
La Società

Il Concedente
Il Comune